

PROPOSTA DI LEGGE

	Lattanzi e altri	Cusato e altri	Giobbi e altri	Mottola e altri	Capozzi e altri	Ilacqua e altri	De Jorio e altri
Art. 1 Finalità	<p>ART. 1. (Finalità)</p> <p>1. La presente legge ha l'obiettivo di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo con disposizioni di carattere preventivo, repressivo e rieducativo.</p>	<p>ART. 1.</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno come obiettivo la prevenzione, la repressione e il controllo del fenomeno del bullismo e del bullismo informatico in tutte le sue manifestazioni.</p>	<p>ART. 1. (Finalità)</p> <p>1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azione di carattere preventivo e repressivo.</p>	<p>ART. 1. (Finalità)</p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate alla prevenzione, al controllo, al contrasto e alla inibizione del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni. 2. Le strutture scolastiche, le comunità e le famiglie dei soggetti interessati sono coinvolte attivamente nel contrasto del fenomeno del bullismo.</p>	<p>ART. 1.</p> <p>1. La presente legge ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, attraverso la tutela delle vittime.</p>	<p>ART.1 (Finalità della proposta di legge)</p> <p>1. La presente legge è finalizzata a contrastare e prevenire il fenomeno del bullismo, nonché del cosiddetto bullismo informatico in tutte le sue forme e manifestazioni; 2. I reati di cui alla presente legge sono perseguibili di ufficio.</p>	<p>ART. 1.</p> <p>1. La presente legge è finalizzata a contrastare il fenomeno del bullismo, nonché del cosiddetto bullismo informatico in tutte le sue forme e manifestazioni.</p>
Art. 2 Definizioni	<p>ART. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo i comportamenti, reiterati nel tempo e verificatisi nel contesto di una comunità giovanile, messi in atto da uno o più dei suoi membri nei confronti di un altro, ritenuto più debole, quali: a) violenza fisica o psicologica, b) piccoli furti, c) emarginazione; 2. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di cyberbullismo i comportamenti di cui al comma 1, attuati tramite mezzi informatici, di a) denigrazione; b) impersonificazione; c) outing e trickering; d) cyberbashing; 3. Ai sensi della presente legge si definisce denigrazione qualunque azione capace di generare, con il contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri utenti di internet, effetti a cascata non prevedibili, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la pubblicazione di foto o video della vittima al fine di ridicolizzarla o le</p>	<p>ART. 2.</p> <p>1. Sono definiti come atti di bullismo: a) i comportamenti reiterati che si traducono in offese, insulti e derisioni; b) le voci diffamatorie e false accuse; c) i piccoli furti, aggressioni, minacce, estorsione, violenza privata, giochi violenti; d) le lesioni e percosse volontarie; e) l'esclusione da un gruppo al fine di suscitare nella vittima un sentimento di emarginazione; f) le offese che hanno come oggetto l'orientamento sessuale, la religione, l'opinione politica, la lingua, condizioni personali o sociali della vittima. 2. Sono definiti come atti di bullismo informatico: a) la registrazione, pubblicazione o condivisione di materiale video o audio di comportamenti di cui al comma 1; b) la pubblicazione di informazioni personali di un'altra persona; c) i comportamenti di cui al comma 1 attuati con mezzi informatici.</p>	<p>ART. 2. (Bullismo e bullismo informatico)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si definiscono atti di bullismo: a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni; b) voci diffamatorie e false accuse, c) piccoli furti, minacce, violenza privata e aggressioni; d) offese che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima; e) lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui; 2. Si definiscono atti di bullismo informatico: a) la registrazione con telefoni cellulari, videocamere o, in generale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni di cui al comma 1, compiute senza il consenso della persona offesa, allo scopo di renderli visibili a tutti.</p>	<p>ART. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Si definiscono atti di bullismo: a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali o sociali della vittima; b) gli atti o le voci diffamatori/e e le false accuse; c) i furti anche di lieve entità; d) l'estorsione; e) le minacce; f) la violenza privata; g) le aggressioni e le percosse; h) i giochi violenti; i) l'esclusione deliberata di un soggetto da un gruppo al fine di provocare un sentimento di emarginazione; j) le lesioni personali volontarie; k) il danneggiamento di cose altrui, compreso il danneggiamento dell'Istituto e di tutte le sue pertinenze. 2. Si definiscono atti di bullismo: a) la registrazione con strumenti che consentano la ripresa di video e/o di audio degli atti di cui al comma 1, compiute senza il consenso</p>	<p>ART. 2.</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si definiscono atti di bullismo: a) insulti, violenze verbali e derisioni; b) diffamazione e diffusioni di false voci riguardanti la vittima; c) furti di lesioni; d) violenze fisiche e minacce; e) offese nei confronti della confessione religiosa, della lingua, della razza del sesso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche, delle condizioni sociali e personali della vittime. 2. Ai fini della presente legge, si definiscono atti di bullismo informatico: a) pubblicazione di foto e video raffiguranti la vittima in momenti imbarazzanti, o di informazioni private o di dati sensibili che comunque violano la privacy; b) insulti, minacce e offese tramite messaggi e social network; c) registrazioni audio offensive attraverso telefoni cellulari; d) la sostituzione di persona anche su siti internet al fine di danneggiare la vittima.</p>	<p>ART.2 (Definizione di bullismo)</p> <p>1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo: a) violenze, piccoli furti, aggressioni e minacce finalizzate a coartare la libertà morale altrui o che procurino alla vittima una lesione materiale e/o morale; b) insulti, derisioni, offese relative alla razza, alla lingua, alla nazionalità, al sesso, all'orientamento sessuale, alla religione, all'opinione politica e alle condizioni personali e sociali, anche sistematici, reiterati o protratti nel tempo che cagionino nella vittima una lesione della propria dignità o sfera psichica; c) atti persecutori reiterati (stalking) che cagionino un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità o per quella di un prossimo, legato da relazione affettiva e che costringano la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita; d) voci diffamatorie e le false accuse attraverso cui l'autore dell'atto, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione o incolpa di un reato qualcuno che egli sa innocente.</p>	<p>ART. 2.</p> <p>1. Ai sensi della presente legge si definiscono atti di bullismo: a) violenze e minacce finalizzate a coartare la libertà morale altrui o che procurino alla vittima una lesione materiale e/o morale; b) comportamenti, anche sistematici, reiterati o protratti nel tempo che cagionino nella vittima una lesione della propria dignità o sfera psichica; 2. Si considerano atti di bullismo informatico tutte quelle condotte perpetrate attraverso mezzi elettronici, telematici o digitali, che arrechino una lesione dell'onore o del decoro altrui.</p>

	<p>votazioni on-line per screditare la stessa.</p> <p>4. Ai sensi della presente legge si definisce impersonificazione la violazione di un account della vittima e la conseguente diffusione, a nome della stessa, di messaggi o altri contenuti al fine di screditarla o crearle danno o fastidio.</p> <p>5. Ai sensi della presente legge si definisce <i>outing</i> la diffusione di confidenze spontanee e/o materiale multimediale spontaneamente fornito dopo un periodo di apparente amicizia, al fine di denigrare la vittima o crearle danno o fastidio.</p> <p>6. Ai sensi della presente legge si definisce <i>trickering</i> qualunque comportamento estorsivo nei confronti della vittima volto a farle diffondere confidenze spontanee o materiale multimediale spontaneamente fornito al fine di denigrare la vittima o di causarle danno o fastidio.</p> <p>7. Ai sensi della presente legge si definisce <i>cyberhashing</i> la documentazione di un atto di bullismo e la successiva pubblicazione della stessa da parte dell'autore del fatto.</p> <p>8. Ai sensi della presente legge si definisce favoreggiamento del bullismo:</p> <p>a) la derisione della vittima;</p> <p>b) il concorso in atti di bullismo</p> <p>c) l'approvazione attraverso comportamenti concludenti dell'atto di bullismo.</p>			<p>della persona offesa, allo scopo di renderli visibili a tutti, anche tramite la pubblicazione sui siti <i>internet</i>;</p> <p>b) i messaggi online violenti e/o volgari comunque mirati a suscitare scambi verbali in un <i>forum</i>;</p> <p>c) la spedizione reiterata di messaggi offensivi mirati a ferire la vittima;</p> <p>d) l'offesa arrecata a qualcuno al solo scopo di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via <i>e-mail</i>, messaggistica istantanea o sui <i>social network</i>;</p> <p>e) la sostituzioni di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi offensivi o minacciosi;</p> <p>f) la pubblicazione di informazioni private o fonte di imbarazzo su una persona;</p> <p>g) l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;</p> <p>h) l'esclusione di una persona da gruppi <i>online</i> al fine di provocare un sentimento di emarginazione;</p> <p>i) e molestie e le denigrazioni volte a incutere timore nella vittima;</p> <p>j) danno all'immagine arrecato tramite l'uso degli strumenti elettronici.</p>		<p>ART.3 (Definizione di bullismo informatico)</p> <p>Sono altresì considerati atti di bullismo:</p> <p>a) invio reiterato di messaggi on-line violenti, volgari, offensivi, volti a rendere la vittima in posizione di debolezza e sudditanza;</p> <p>b) invio di messaggi dal contenuto repressibile ed offensivo a soggetti terzi sostituendosi al reale titolare della fonte dei messaggi;</p> <p>c) pubblicazione di dati sensibili della sfera privata del soggetto;</p> <p>d) esclusione deliberata di un soggetto dai social media allo scopo di emarginarlo dai forum di discussione;</p> <p>e) pubblicazione on-line di video e/o audio degli atti di bullismo di cui al precedente art. 2 commessi a danni di soggetti vittime degli abusi.</p>	
<p>Art. 3. Interventi per prevenire gli atti di bullismo</p>	<p>ART. 3. (Prevenzione del bullismo nelle scuole primarie)</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole primarie, promuove programmi volti a contrastare il fenomeno del bullismo su</p>	<p>ART. 6.</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuove nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni genere e grado:</p> <p>(...)</p> <p>b) l'istituzione di corsi di formazione del personale di tutte le scuole per l'acquisizione di competenze finalizzate alla sensibilizzazione dei minori;</p>	<p>ART. 4. (Interventi)</p> <p>1. Per contrastare il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, il Ministero della Pubblica Istruzione:</p> <p>(...)</p> <p>b) dispone l'organizzazione i corsi di educazione civica, a partire dalla scuola primaria, volti a sensibilizzare i giovani</p>	<p>ART. 4. (Prevenzione e colloquio nelle scuole)</p> <p>1. Ogni scuola dedica almeno cinque ore ogni mese al dialogo con gli studenti sul tema del bullismo; il tema deve essere affrontato ogni mese da un docente differente.</p> <p>2. Ogni scuola ha il dovere di controllare costantemente le</p>	<p>ART. 6.</p> <p>1. Al fine di contrastare il fenomeno del bullismo, sotto qualsiasi forma, le scuole ogni anno organizza organizzare percorsi di educazione civica volti alla promozione rispetto della vita collettiva e all'uso consapevole dei mezzi informatici.</p>	<p>ART.9 (Sensibilizzazione e prevenzione)</p> <p>1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, tramite idonee campagne di sensibilizzazione sui social media, ad incentivare una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli legati agli atti di bullismo al fine assecondare una maggiore capacità di analisi e di</p>	

	<p>scala nazionale, rivolti agli studenti, che:</p> <p>a) si basino sul metodo “<i>learning by doing</i>”, utilizzando giochi, sia virtuali, sia in classe;</p> <p>b) sviluppino la capacità dei bambini di distinguere azioni corrette e azioni scorrette;</p> <p>c) insegnino a porre in essere comportamenti di contrasto al bullismo;</p> <p>d) motivino i bambini a metterli in atto.</p> <p>ART. 5. <i>(Creazione di strutture volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo grado)</i></p> <p>1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove, durante la scuola secondaria di primo grado, programmi che creino una struttura di supporto all’interno di ogni scuola, volta al supporto delle vittime di bullismo e <i>cyberbullismo</i> e all’organizzazione delle attività di contrasto allo stesso, formata da genitori e insegnanti (in numero proporzionato alla grandezza della scuola e sottoposti a un training specifico) e uno psicologo professionista, in grado di comunicare con gli studenti anche con strumenti informatici.</p> <p>ART. 6. <i>(Prevenzione di bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)</i></p> <p>1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo grado e dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, promuove corsi rivolti</p>	<p>c) il coinvolgimento di enti o associazioni esterne alla scuola nei programmi di prevenzione del fenomeno del bullismo e del bullismo informatico.</p>	<p>sul valore del “vivere bene insieme”;</p> <p>c) organizza corsi di formazione del personale scolastico al fine di garantire l’acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche per la prevenzione del bullismo;</p> <p>d) promuove un sondaggio annuale in cui ciascuno studente risponde in forma anonima, finalizzato ad individuare condotte errate tra gli studenti e utile;</p> <p>e) finanzia progetti volti a diffondere la cultura della legalità, il rispetto della diversità e programmi di sostegno per le vittime del bullismo;</p> <p>f) crea un forum nella rete internet allo scopo di favorire il dialogo e il confronto tra le vittime di bullismo;</p> <p>g) crea un sito internet ricreativo, volto a facilitare il dialogo e lo scambio di opinioni tra gli studenti;</p> <p>h) istituisce una consulta regionale, composta da docenti, dirigenti scolastici e studenti, senza alcun emolumento per i membri.</p> <p>2. Per contrastare il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, ogni scuola:</p> <p>(...)</p> <p>b) organizza colloqui con i singoli studenti e con gli esercenti la potestà genitoriale per conoscere le diverse situazioni familiari;</p> <p>c) nomina un docente referente per il contrasto alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del bullismo informatico.</p>	<p>situazioni di malessere evidenziate in seguito alla denuncia di atti di bullismo.</p> <p>2. Ogni scuola organizza con cadenza annuale lezioni sul tema delle discriminazioni, anche tramite la partecipazione di autori e vittime di atti di bullismo. (...)</p> <p>4. Il Ministero della Pubblica Istruzione istituisce una linea telefonica nazionale attiva ventiquattro ore su ventiquattro dedicata al contrasto dei fenomeni del bullismo.</p> <p>5. Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove corsi di formazione del personale scolastico della scuola primaria e secondaria finalizzati all’acquisizione di idonee competenze teoriche e pratiche sul tema del bullismo, dell’educazione digitale e dell’educazione alla sessualità.</p>		<p>autodeterminazione. (...)</p> <p>3. Provvede, inoltre, a supportare i Dirigenti Scolastici:</p> <p>a) nell’organizzazione di piani di sensibilizzazione e prevenzione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado attraverso la programmazione di idonee giornate in cui l’attività didattica è volta a sensibilizzare i giovani circa i rischi correlati da atteggiamenti che sfocino in una delle condotte previste nei precedenti articoli 2 e 3, nonché, ad un uso distorto degli strumenti digitali;</p> <p>b) alla promozione di campagne volte a stimolare le vittime di atti di bullismo a portare a testimonianza i soprusi subiti, al fine di coinvolgere maggiormente la comunità scolastica sensibilizzandone la coscienza.</p> <p>4. Con apposito regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.</p>	
--	---	---	--	--	--	--	--

	agli studenti, con l'obiettivo di sensibilizzarli e informarli circa i fenomeni del bullismo e del <i>cyberbullismo</i> in tutte le loro diverse forme, i rischi della rete, le sanzioni, sia disciplinari, sia penali, previste per chi si rendesse responsabile di un atto di bullismo e/o di <i>cyberbullismo</i> .					
Art. 4. Interventi per prevenire gli atti di cyberbullismo	<p>Art. 4. <i>(Prevenzione del cyberbullismo nelle scuole primarie)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove corsi durante gli ultimi due anni delle scuole primarie rivolti ai genitori degli studenti, con lo scopo di sensibilizzarli e informarli circa:</p> <p>a) il fenomeno del cyberbullismo e le attività in rete più pericolose in relazione ad esso;</p> <p>b) i metodi per contrastare lo stesso, inclusi software di monitoraggio dell'attività Internet.</p> <p>ART. 5. <i>(Creazione di strutture volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo grado)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove, durante la scuola secondaria di primo grado, programmi che creino una struttura di supporto all'interno di ogni scuola, volta al supporto delle vittime di bullismo e <i>cyberbullismo</i> e all'organizzazione delle attività di contrasto allo stesso, formata da genitori e insegnanti (in numero proporzionato alla grandezza della scuola e sottoposti a un training specifico) e uno psicologo professionista, in grado di comunicare con gli studenti anche con strumenti</p>	<p>ART. 6.</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuove nell'ambito dei programmi delle scuole di ogni genere e grado:</p> <p>a) l'educazione finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i giovani alle forme di bullismo e a fornire ai minori un percorso idoneo al corretto utilizzo della rete, per contrastare il bullismo informatico;</p>	<p>ART. 4. <i>(Interventi)</i></p> <p>1. Per contrastare il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, il Ministero della Pubblica Istruzione:</p> <p>a) attiva percorsi formativi, a partire dalla scuola secondaria di secondo grado, sull'uso consapevole della rete internet, al fine di realizzare uno specifico programma volto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo;</p> <p>2. Per contrastare il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico, ogni scuola:</p> <p>a) Istituisce incontri mensili diretti agli studenti ed al personale scolastico in cui la polizia postale spieghi come navigare in modo sicuro;</p>	<p>ART. 4. <i>(Prevenzione e colloquio nelle scuole)</i></p> <p>(...)</p> <p>3. Ogni scuola, nell'ambito dell'insegnamento dell'informatica, dedica alcune ore al corretto utilizzo della rete internet, approfondendo il tema del bullismo informatico e dei rischi e delle conseguenze che potrebbero derivare dalla pubblicazioni di immagini e foto sui social network.</p>		

	<p>informatici.</p> <p>ART. 6. <i>(Prevenzione di bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado)</i></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo grado e dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, promuove corsi rivolti agli studenti, con l'obiettivo di sensibilizzarli e informarli circa i fenomeni del bullismo e del <i>cyberbullismo</i> in tutte le loro diverse forme, i rischi della rete, le sanzioni, sia disciplinari, sia penali, previste per chi si rendesse responsabile di un atto di bullismo e/o di <i>cyberbullismo</i>.</p>						
Art. 5 Monitoraggio				<p>ART. 3. <i>(Monitoraggio)</i></p> <p>1. E' compito del Ministero dell'Istruzione, promuovere ogni anno un sondaggio, tramite la sottoposizione di questionari in forma anonima, per verificare il fenomeno del bullismo.</p> <p>2. E' obbligo delle scuole istituire uno sportello di ascolto <i>on line</i> sul sito della scuola, gestito uno psicologo o da uno psicoterapeuta, al fine di raccogliere informazioni in forma anonima sugli atti di bullismo e favorire il dialogo con le vittime.</p> <p>3. E' compito della scuola verificare annualmente lo stato dell'attuazione delle misure assunte per contrastare il fenomeno del bullismo.</p>			
Art. 6 Formazione del personale scolastico						<p>ART.8 <i>(Formazione del personale scolastico)</i></p> <p>1. Il Ministero della Pubblica</p>	<p>ART. 6.</p> <p>1. Il Ministero della Pubblica Istruzione organizza corsi di formazione annuali</p>

						<p>Istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove corsi di formazione del personale scolastico di ogni ordine e grado finalizzati all'acquisizione di idonee competenze pratiche e teoriche riguardo il bullismo e il cyberbullismo utili per giungere a una più immediata individuazione delle fattispecie di cui agli articoli 2 e 3.</p>	<p>e obbligatori per il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo e il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime.</p> <p>2. Tutti i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, pena la sospensione dal lavoro senza retribuzione per un periodo che va da 3 giorni a una settimana.</p> <p>3. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono le modalità di irrogazione della sospensione di cui al comma precedente.</p> <p>4. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti e genitori, un referente, indicato rispettivamente dal collegio docenti e dall'assemblea dei rappresentanti dei genitori in seno al consiglio di classe, per il contrasto al bullismo e al bullismo informatico con il compito di raccogliere dati e di coordinare le misure di prevenzione e di contrasto all'interno della scuola.</p>
Art. 7 Altre misure				<p>ART. 5. (Altre misure)</p> <p>1. Le scuole di ogni ordine e grado, i comuni e le città metropolitane organizzano concerti, spettacoli e iniziative sportive al fine di contrastare il fenomeno del bullismo.</p> <p>2. I comuni organizzano ogni anno una competizione podistica amatoriale per sensibilizzare sul tema del contrasto al bullismo.</p> <p>3. E' istituita la giornata nazionale contro i fenomeni del bullismo, durante la quale le scuole di ogni ordine e grado organizzano</p>			

				<p>manifestazioni podistiche non competitive, spettacoli e altri eventi ludici, anche con la partecipazione di personaggi esterni al mondo scolastico.</p> <p>4. Le scuole e le istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di volantini/spot contro il bullismo.</p>			
Art. 8 Sanzioni penali	<p>ART. 8. <i>(Sanzioni)</i></p> <p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mettendo in atto le condotte previste dall'articolo 2, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità.</p> <p>2. Se il soggetto è minore di anni diciotto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale.</p> <p>3. Se il soggetto è minore di anni quattordici, i genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di lavoro straordinario a servizio negli istituti scolastici di appartenenza fuori dall'orario scolastico.</p>	<p>ART. 3.</p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mettendo in atto le condotte di cui all'articolo 1, provoca un grave stato di ansia o paura ovvero ingenera in altri un timore per la propria incolumità o cagiona un cambiamento nelle abitudini della vittima.</p> <p>2. Se l'autore è minore di anni diciotto, si applicano le disposizioni dell'articolo 98 del codice penale.</p> <p>3. Se l'autore è minore di anni quattordici, i genitori, o tutori, e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano straordinario di rieducazione o di lavoro al servizio dell'istituto scolastico, secondo le modalità ritenute più consone.</p>	<p>ART. 5. <i>(Sanzioni)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mettendo in atto le condotte di cui all'articolo 2, cagiona ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>2. Se il soggetto di cui al comma 1 è minore di anni diciotto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale.</p> <p>3. Se il soggetto di cui al comma 2 è minore di anni quattordici, i genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione negli istituti di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.</p>	<p>ART. 6. <i>(Sanzioni e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo)</i></p> <p>1. Fatta salvo il caso che la condotta integri più grave reato, il minore di anni 18 che compie atti di cui all'art. 2 della presente legge è punito con il pagamento di un'ammenda variante dai 5.000 ai 20.000 euro.</p> <p>2. In caso di recidiva, il giudice dispone l'affidamento al servizio sociale per un periodo da 3 a 12 mesi, controllando periodicamente la rieducazione del colpevole.</p> <p>3. Il dirigente scolastico dispone la sospensione e dalle attività scolastica o, nei casi più gravi, l'espulsione, del soggetto colpevole.</p> <p>(...)</p> <p>5. Nel caso in cui le condotte di cui all'art. 2 siano commesse da persona maggiore di anni diciotto, l'autore del reato è punito con la pena della reclusione da 2 a 9 mesi e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.</p> <p>6. Se i comportamenti configurino una delle ipotesi di reato contro la persona (violenza privata, lesioni, minaccia eccetera) e/o il patrimonio (furto, danneggiamento) già previste dal codice penale, le sanzioni previste dalla legge sono aumentate di un terzo.</p> <p>7. Tutte le pene sopra previste sono aumentate di un ulteriore terzo se il reato di bullismo è commesso per discriminazioni di razza, religione o per omofobia.</p>	<p>ART. 3.</p> <p>1. E' punito con la reclusione da due a quattro anni chiunque, chiunque mette in atto le condotte di cui all'articolo 2.</p> <p>2. Se l'autore ha un'età compresa tra i quattordici e i diciotto anni la pena è diminuita da quattro mesi a due anni.</p> <p>3. Se l'autore ha un'età inferiore agli anni quattordici, il dirigente scolastico e gli insegnanti adottano provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, in base a quanto stabilito dal regolamento d'istituto.</p> <p>4. Il dirigente scolastico o l'insegnante che omette di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 è punito con la reclusione dai due ai tre anni nel caso in cui le condotte provochino nella vittima danni permanenti alla salute psico-fisica o lo spingano a compiere un tentativo di suicidio.</p>	<p>ART. 4. <i>(Sanzioni per atti di bullismo)</i></p> <p>1. E' punito con la reclusione da tre mesi ad un massimo di tre anni chiunque pone in essere le condotte di cui ai precedenti artt. 2 e 3.</p> <p>2. Nel caso il reato fosse reiterato, anche verso soggetti passivi diversi, la pena viene aumentata sino al doppio di quanto previsto al precedente comma uno.</p> <p>3. Se il soggetto è minore di anni 18, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98 codice penale.</p> <p>4. Se il soggetto è minore di anni 14, lo stesso deve essere affidato a strutture socio-sanitarie che, di concerto con i genitori ed i dirigenti scolastici, e compatibilmente con gli orari scolastici ed il rispetto della persona, prevedano percorsi di rieducazione sociale che ne consentano il reinserimento nei normali percorsi formativi di crescita.</p>	<p>ART. 3.</p> <p>1. E' punito con la pena della reclusione da due a cinque anni chiunque mettendo in atto le condotte di cui all'art. 2 cagioni lesioni personali dalle quali derivi un pregiudizio all'integrità psicofisica della vittima.</p> <p>2. E' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque, anche tramite mezzi informatici, mettendo in atto le condotte di cui all'art. 2 minaccia o molesta taluno in modo da cagionare uno stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità.</p> <p>3. Tali reati sono procedibili d'ufficio.</p>

				<p>8. Soggiace alla pena di cui al comma 1, anche chi abbia assistito ai fatti senza prenderne parte direttamente o ne sono comunque venuti a conoscenza e non li abbia denunciati.</p> <p>(...)</p> <p>10. Nel caso in cui il minore di anni diciotto risulti provenire da una situazione familiare e ambientale difficile, la pena è diminuita di un terzo.</p>			
Art. 9 Ammonimento	<p>ART. 9. <i>(Ammonimento)</i></p> <p>Fino a quando non è proposta querela per le condotte di cui all'articolo 2, la persona offesa, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o il dirigente scolastico può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta, secondo la procedura di cui al comma 2 all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.</p>	<p>ART. 5.</p> <p>1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 2 è tenuto a informare prioritariamente i soggetti coinvolti e i loro genitori o tutori, e a:</p> <p>a) convocare una riunione alla quale devono partecipare i soggetti coinvolti, gli esercenti la potestà genitoriale e uno psicologo dell'azienda sanitaria locale competente, allo scopo di predisporre un piano di rieducazione dell'autore di tali condotte e di assistenza alla vittima;</p> <p>b) nel caso in cui i comportamenti di cui all'articolo 2 persistano, la persona offesa, ad avanzare richiesta di ammonimento al questore nei confronti del trasgressore;</p> <p>c) nei casi di cui all'articolo 3, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.</p>			<p>ART. 5. (...)</p> <p>5. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.</p>	<p>ART.6 <i>(Obblighi del dirigente scolastico)</i></p> <p>1. Nel caso in cui il dirigente scolastico venga a conoscenza di atti di bullismo, compiuti da soggetti minori di anni 18, di cui agli artt. 2 e 3 è tenuto ad informare contemporaneamente l'autorità giudiziaria, nonché i genitori o il tutore dei soggetti coinvolti, convocando, entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del fatto, una riunione a cui debbano prender parte i soggetti coinvolti in prima persona (esecutore dell'atto di bullismo e vittima), almeno uno dei genitori di ciascuno dei soggetti interessati ed un esperto della struttura socio-sanitaria di competenza di cui al precedente art. 4.</p> <p>2. Nel corso di tale riunione, ferme le iniziative che la magistratura adotterà, dovranno essere già individuati percorsi ad personam per l'assistenza della vittima e la rieducazione del bullo.</p>	<p>ART. 4.</p> <p>1. Qualora i reati di cui all'art 3 siano commessi in ambito scolastico, il dirigente scolastico e gli insegnanti che ne siano venuti a conoscenza hanno l'obbligo di sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>2. Il dirigente scolastico e l'insegnante che ometta di sporgere denuncia è punito ai sensi dell'art. 361 del codice penale.</p>
Art. 10 Percorsi di rieducazione	<p>ART. 7. <i>(Assistenza e rieducazione)</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza degli atti di cui all'articolo 2 informa le famiglie dei soggetti coinvolti e convoca una riunione tra questi ultimi e uno psicologo della Associazione sanitaria locale allo scopo di predisporre percorsi</p>		<p>ART. 3. <i>(Assistenza alla vittima e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo)</i></p> <p>1. Il dirigente scolastico e il docente che venga a conoscenza di condotte di bullismo è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di correggere l'autore della</p>	<p>ART. 6. <i>(Sanzioni e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo)</i></p> <p>(...)</p> <p>4. I genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a organizzare un piano di recupero del minore attraverso servizi sociali obbligatori, in orario extrascolastico, e recupero</p>	<p>ART. 5.</p> <p>1. Nel caso in cui sia posta in essere una delle condotte di cui all'articolo 2, il dirigente scolastico convoca la famiglia dell'autore e della vittima.</p> <p>2. La scuola, indipendentemente dall'età dell'autore, organizza un percorso rieducativo attraverso la consulenza di</p>		<p>ART. 3. (...)</p> <p>4. Se il soggetto è minore di anni 14, i dirigenti scolastici predispongono un dettagliato piano di rieducazione che preveda lo svolgimento di servizi socialmente utili nell'ambito svolti nella scuola del ragazzo che abbia una durata dalle dodici alle</p>

	personalizzati volti al recupero e all'assistenza destinati sia alle vittime, sia agli autori di episodi di bullismo e/o di <i>cyberbullismo</i> ; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.		condotta, suggerendo anche l'adozione di una terapia presso uno psicologo per l'autore della condotta e per la vittima.	sostenuto da psicologi esperti nel settore, la cui durata deve essere parametrata alla gravità delle azioni compiute.	personale specializzato e predispone un piano di assistenza psicologica alla vittima. (...)		quarantotto ore.  ART. 6.  1. Per l'attuazione della presente legge, gli istituti scolastici e gli enti locali si avvalgono del supporto della polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le loro famiglie circa i pericoli derivanti dal bullismo e dal bullismo informatico, dall'adescamento e dalla violazione della riservatezza, nonché circa i diritti e i doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Art. 11 Sostegno alle vittime				ART. 7. <i>(Sostegno alle vittime)</i> 1. E' istituito per ogni provincia un ufficio di assistenza delle vittime delle condotte di cui all'art.2, che abbia il compito di sostenere la vittima mediante il supporto di psicologi della materiale. 2. La vittima ha il diritto entro quarantotto ore decorrenti dalla denuncia, a vedere rimossi o bloccati qualsiasi dato personale che lo riguardi diffuso nella rete internet o comunque divulgato. 3. Colui che ha compiuto il reato è obbligato a finanziare gli studi della vittima, nel caso in cui lo stesso decida di cambiare scuola a seguito degli stessi.		ART.9 <i>(Sensibilizzazione e prevenzione)</i> 1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede, tramite idonee campagne di sensibilizzazione sui social media, ad incentivare una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli legati agli atti di bullismo al fine assecondare una maggiore capacità di analisi e di autodeterminazione. (...) 2. Provvede, altresì, ad istituire strutture di supporto psicologico alle quali le vittime di atti di violenza possano rivolgersi, anche in forma anonima, composte da specialisti per un idoneo sostegno psicologico.	
Art. 12 Danni derivanti da azioni di bullismo		ART. 4.  1. Nel caso in cui vengano poste in essere le condotte di cui all'articolo 2, le spese necessarie per le cure alla persona offesa e per la riabilitazione dei soggetti violenti sono a carico dell'autore o dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore.	ART. 6. <i>(danni derivanti da atti di bullismo)</i>  1. in caso di condotte di cui all'articolo 2, le spese che si rendono necessarie per eventuali danni alla struttura scolastica o alle sue pertinenze, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e per la cura psicologica degli offesi, sono	ART. 6. <i>(Sanzioni e rieducazione dell'autore di condotte di bullismo)</i>  (...) 9. Il colpevole che abbia arrecato danni ad una struttura scolastica o statale è tenuto a risarcire il danno.	ART. 5.  (...) 3.Nel caso in cui il bullo abbia provocato lesioni alla struttura della scuola, la sua famiglia avrà l'obbligo di risarcire i danni. 4. In caso di condotte di cui all'articolo 2, le spese che si rendano necessarie al percorso rieducativo dell'autore e all'assistenza psicologica alla vittima sono a	ART. 5 <i>(Spese per risarcimento dei danni)</i>  1. Nel caso in cui un minore di anni 18 o un maggiorenne che, comunque, non sia autonomo dal punto di vista patrimoniale abbia, attraverso le fattispecie previste dai precedenti artt. 2 e 3, cagionato danni a una struttura scolastica e/o al soggetto passivo del reato, tutte le spese necessarie	ART. 5.  1. L'autore, o gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minore di anni diciotto, delle condotte di cui agli articoli 2 e 3 che abbia arrecato danni a una struttura scolastica ne risponde patrimonialmente.

			a carico dell'autore del fatto, o dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore di anni 18.		carico dell'autore del fatto, o dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore di anni 18.	saranno poste a carico di chi esercita la potestà genitoriale.	
Art. 13 Oscuramento dei dati oggetto di bullismo informatico					<p>ART. 4.</p> <p>1. L'autorità di pubblica sicurezza rimuove entro ventiquattro ore dalla denuncia le pubblicazioni in rete di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge.</p>	<p>ART.7 (<i>Oscuramento dei dati oggetto di bullismo informatico</i>)</p> <p>1. Nel caso in cui l'autore della diffusione delle fattispecie di cui al precedente art. 3, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento di una richiesta di oscuramento e di rimozione dei dati posti on-line o, nel caso in cui non sia stato possibile identificare l'autore dell'atto, è possibile richiedere all'Autorità Garante la protezione dei dati personali tramite idonea istanza, che dovrà essere evasa entro le quarantotto ore successive, l'oscuramento e la rimozione di dati personali diffusi.</p>	
Art. 14 Finanziamento				<p>ART. 8. (<i>Finanziamento</i>)</p> <p>1. I cittadini potranno destinare il 5 % dell'IRPEF a un fondo speciale, istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione, di sostegno alle vittime degli atti di bullismo.</p>			